

DDL 483

Promozione della ricerca sanitaria

Impugnativa del Commissario dello Stato del 7/8/2012

=====

Commissariato dello Stato per la Regione Siciliana

ECC.MA CORTE COSTITUZIONALE

R O M A

L'Assemblea Regionale Siciliana, nella seduta del 30 luglio 2012, ha approvato il disegno di legge n. 483 dal titolo Promozione della ricerca sanitaria, pervenuto a questo Commissariato dello Stato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 dello Statuto speciale, il successivo 2 agosto 2012.

L'iniziativa legislativa, seppur meritevole di apprezzamento per le finalità che intende perseguire, non si sottrae alla censura di illegittimità costituzionale per violazione dell'art. 81, 4° comma della Costituzione.

Infatti, riguardo alla nuova spesa derivante dal provvedimento legislativo, l'articolo 8 prevede che l'Assessore regionale per la salute è autorizzato a utilizzare una quota a valere sull'1% del Fondo Sanitario Regionale, ai sensi dell'art. 66, comma 9 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, fissata in sede di programmazione delle risorse, non inferiore a un milione di euro e non superiore a tre milioni di euro per anno.

Si dispone inoltre nel 2° comma del medesimo articolo 8 che potranno essere attivate ulteriori risorse a valere sulle quote assegnate alla Regione dei fondi strutturali europei per l'attività di ricerca compatibili con le previsioni e discipline di questi ultimi.

Orbene l'art. 66, comma 9 della cennata legge regionale n. 25 del 1993 stabilisce le modalità ed i criteri per l'assegnazione del fondo sanitario regionale alle unità sanitarie locali ed alle aziende ospedaliere e, in particolare, dispone che una quota pari all'uno per cento dello stesso sia riservata alle attività a destinazione vincolata, individuate nel piano sanitario regionale ed al finanziamento dei progetti elaborati dai dipartimenti dell'Assessorato regionale alla Sanità, finalizzati al monitoraggio della spesa sanitaria e alla verifica delle iniziative e delle misure di razionalizzazione dei servizi aziendali e delle misure di contenimento della spesa.

Appare evidente pertanto che il legislatore, anziché procedere al reperimento delle risorse necessarie al finanziamento dei nuovi oneri, si limita piuttosto ad inserire una nuova finalità per l'utilizzo delle risorse esistenti.

Peraltro la Commissione legislativa permanente Bilancio, come può evincersi dall'allegato resoconto della seduta n. 279 del 25 ottobre 2011, ha reso il parere favorevole in base alla previsione dell'Assessorato all'Economia secondo cui la copertura

era interamente assicurata a valere sulle risorse del Fondo sanitario regionale senza specificare alcunché circa la sussistenza di eventuali maggiori risorse disponibili.

Si soggiunge che dagli atti parlamentari a conoscenza di questo Ufficio non risulterebbe essere stata redatta la scheda tecnica di cui all'art. 7 della L.R. n. 47/1977 riguardo alla quantificazione delle nuove spese ed al relativo finanziamento né, l'Assessorato all'Economia, peraltro, ha fornito gli elementi chiarificatori richiesti ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. n. 488/1969 (All.1).

Non ci si può esimere inoltre dal rilevare che la Regione siciliana è sottoposto a piano di rientro dai disavanzi regionali e che tuttora non è in grado di garantire l'equilibrio di bilancio sanitario con il finanziamento programmato a livello nazionale. L'equilibrio finanziario è infatti raggiunto dalla Regione siciliana grazie ai gettiti derivanti dalle maggiorazioni fiscali di IRAP e addizionale regionale all'IRPEF, obbligatorie in vigore di un piano di rientro.

Inoltre il provvedimento legislativo in questione introduce impropriamente a carico del servizio sanitario regionale una nuova ragione di spesa senza provvedere al contempo all'individuazione di ulteriori e specifiche fonti di copertura, trattandosi nella fattispecie di spese non ricomprese nella definizione del fabbisogno sanitario - e delle conseguenti coperture - ai fini della garanzia dei livelli essenziali di assistenza.

Codesta eccellentissima Corte, ormai con consolidata giurisprudenza (ex plurimis sentenze nr. 115 e 192 del 2012) ha più volte chiarito che l'obbligo della copertura finanziaria imposto dall'art. 81 Cost., costituisce la garanzia costituzionale della responsabilità politica correlata ad ogni autorizzazione legislativa di spesa e che al rispetto di tale obbligo, rientrando tra quelli di coordinamento finanziario, sono tenuti tutti gli enti in cui si articola la Repubblica.

Corollario del principio posto dall'art. 81 è quello dell'equilibrio finanziario sostenibile, elaborato con chiarezza dalla costante giurisprudenza di codesta Corte, anche antecedentemente al trattato di Maastricht, di cui adesso il patto di stabilità e crescita costituisce il principale parametro esterno. La centralità di tale principio è ancora più avvalorata dall'articolo 119 della Costituzione che implica, ed esige, la stretta osservanza del principio della finanza pubblica responsabile e solidale a garanzia della complessiva tenuta del disegno costituzionale.

Il principio dell'articolo 81 è stato reso concreto dal legislatore ordinario che ne ha indicato gli strumenti e le modalità di attuazione nell'articolo 17 della L. 31 dicembre 2009, n. 196 dal titolo Legge di contabilità e finanza pubblica, le cui disposizioni secondo quanto previsto dall'articolo 19 della medesima legge, costituiscono principio fondamentale del coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione e che si applicano alle regioni a statuto speciale in quanto finalizzate alla tutela dell'unità economica della Repubblica.

Il cennato articolo 17 della L. n. 196/2009 dispone, infatti, che in attuazione dell'articolo 81, 4° comma

della Costituzione, ciascuna legge che comporta nuovi o maggiori oneri deve indicare espressamente la spesa autorizzata e che alla stessa deve essere data copertura esclusivamente mediante l'utilizzo degli accantonamenti iscritti nei fondi speciali per le iniziative legislative in itinere o con la riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spese o, ancora, con modificazioni legislative che comportino nuove o maggiori entrate.

Il legislatore siciliano quindi nell'avere operato riguardo alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dal provvedimento legislativo in questione con modalità difformi da quelle previste dall'articolo 17 legge n. 196/2009, si è sottratto alle fondamentali esigenze di chiarezza e solidità del bilancio cui l'articolo 81 si ispira, non garantendo per le nuove maggiori spese previste una copertura sufficientemente sicura ed in equilibrato rapporto con gli oneri che si intendono sostenere negli esercizi futuri.

PER I MOTIVI SUESPOSTI

e con riserva di presentazione di memorie illustrative nei termini di legge, il sottoscritto prefetto Carmelo Aronica, Commissario dello Stato per la Regione Siciliana, ai sensi dell'art. 28 dello Statuto Speciale, con il presente atto

I M P U G N A

Il disegno di legge n. 483 dal titolo Promozione della ricerca sanitaria, approvato dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 30 luglio 2012, per violazione dell'articolo 81, 4° comma della Costituzione.

Palermo 7 agosto 2012

Il Commissario dello Stato
per la Regione Siciliana
(Prefetto Carmelo Aronica)